



WHISTLEBLOWING

**PROCEDURA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI
IN CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI
DEL D.LGS. 10 marzo 2023, n. 24)**

REV.0 del 05/12/2023

Redatta	Verificato	Approvato
RSPP – IT	CFO ABRUSCIA	COO - RIVA

PARTE PRIMA – PRINCIPI e DEFINIZIONI

1.1) *PREMESSA*

Con il termine “whistleblowing” si intende l’istituto giuridico volto, da un lato, a disciplinare le modalità di segnalazione di condotte illecite nell’ambito di un determinato contesto (quale quello lavorativo) e, dall’altro, a tutelare il soggetto segnalante da possibili ritorsioni.

La Legge Whistleblowing ha recepito nell’ordinamento giuridico italiano la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, introducendo un istituto “generalizzato” per la segnalazione di violazioni di normative nazionali e dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato le persone di cui all’art. 3 della Legge Whistleblowing.

La già menzionata disciplina è improntata ad innalzare il livello di protezione dei soggetti coinvolti nelle segnalazioni, ampliando la platea di coloro che ricevono tutela e garantendo la possibilità di presentare segnalazioni di violazione di legge nazionali ed europee lesive dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’ente che costituiscono illeciti o ipotesi di illeciti, nei limiti e con le modalità indicate nel Decreto WB, senza il rischio di atti ritorsivi derivanti dalla segnalazione.

La Legge Whistleblowing amplia l’oggetto delle segnalazioni, estende la platea dei soggetti segnalanti a cui si applicano le tutele ivi previste, individua tre canali di segnalazione, dettaglia le modalità di gestione delle segnalazioni, regola l’identificazione del destinatario delle segnalazioni, prevede un regime sanzionatorio specifico, che punisce, inter alia, gli enti che non si dotano di un sistema di segnalazioni “compliant” con la relativa regolamentazione.

La società UNIDRO S.R.L. applica la disciplina del Decreto WB ai sensi dell’art. 2, co 1 lett. Q) n.1

Redatta	Verificato	Approvato
RSPP – IT	CFO ABRUSCIA	COO - RIVA

1.2) DEFINIZIONI

I termini utilizzati nella presente procedura hanno il significato di seguito indicato:

- ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione;
- Contesto lavorativo: contesto che ricomprende le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti con la Società, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, un soggetto acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni. La nozione di "contesto lavorativo" ricomprende non solo il rapporto di lavoro "in senso stretto" con la Società, ma anche le altre tipologie di rapporto giuridico (es. collaborazione, consulenza, amministrazione, rappresentanza, controllo). Ciò anche quando si tratta di situazioni precontrattuali, di periodi di prova o di situazioni successive allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto.
- Decreto WB: Il D. Lgs n.24 del 10 marzo 2023 (decreto whistleblowing), emanato in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.
- Facilitatore: persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di Segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- GDPR: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- Gestore delle segnalazioni: il soggetto individuato dalla Società ed incaricato della ricezione, esame e gestione delle segnalazioni pervenute. Nel contesto organizzativo della Società, il gestore delle segnalazioni è un professionista esterno che garantisce i requisiti di competenza, autonomia e indipendenza nella gestione delle segnalazioni;
- Persona coinvolta: persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque indicata nella segnalazione;
- Persone del medesimo contesto lavorativo...: persone legate al segnalante da una rete di relazioni sorte in ragione del fatto che esse operano, o hanno operato in passato, nel medesimo ambiente lavorativo del segnalante, ad esempio colleghi, ex-colleghi, collaboratori;
- Ritorsione: qualsiasi comportamento, provvedimento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica, che provoca o può provocare, al segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto. La ritorsione, che può essere anche tentata o minacciata, provoca o può provocare alla persona/ente, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- Riscontro: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative alla gestione della segnalazione;

Redatta	Verificato	Approvato
RSPP – IT	CFO ABRUSCIA	COO - RIVA

- Segnalante: persona fisica che effettua la segnalazione di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo. La persona fisica segnalante può rientrare in una delle seguenti categorie: (i) dipendenti della società, anche in periodo di prova; (ii) lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso la società; (iii) liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività lavorativa presso la società; (iv) volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la società; (v) azionisti-soci; (vi) persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso la società anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto;
- Segnalazione: comunicazione, scritta o orale, di informazioni sulle violazioni acquisite;
- Segnalazione anonima: segnalazione di violazioni presentata senza indicazione dell'identità del segnalante. Le segnalazioni anonime saranno valutate soltanto alle condizioni indicate nella presente procedura;
- Seguito: azione intrapresa dal soggetto a cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- Società: UNIDRO S.R.L.

1.3) RIFERIMENTI

La presente procedura tiene conto ed applica quanto previsto dai provvedimenti normativi e dai documenti aziendali di seguito indicati:

- Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;
- Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n.24, "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recanti disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali";
- Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la segnalazione e gestione delle segnalazioni esterne, approvate con Delibera ANAC n.311 del 12 luglio 2023;
- Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati personali ("GDPR");

Redatta	Verificato	Approvato
RSPP – IT	CFO ABRUSCIA	COO - RIVA

1.4) *OBIETTIVO*

Per Whistleblowing si intende la segnalazione di comportamenti, atti od omissioni, in violazione delle previsioni di disposizione normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di un'amministrazione pubblica o di un ente privato, effettuata da parte di un soggetto che ne sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo pubblico o privato.

Alla luce della suddetta definizione, il presente documento ha l'obiettivo di definire il modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni adottato da Unidro S.r.l. e, pertanto, di disciplinare le modalità di ricezione e di gestione delle segnalazioni di comportamenti, atti o omissioni che possono costituire violazione di legge dell'U.E. e/o nazionale di recepimento e che ledono l'integrità della Società, presentate dai soggetti legittimati ai sensi del predetto Decreto WB, attraverso il canale di segnalazione interno appositamente predisposto.

In particolare, con la presente procedura si intende identificare ed illustrare:

- a) Quali soggetti possono effettuare la segnalazione;
- b) Quale oggetto e contenuto può avere la segnalazione-
- c) Come presentare la segnalazione;
- d) Il procedimento di gestione della segnalazione;
- e) I termini di gestione e di definizione delle segnalazioni;
- f) La disciplina della riservatezza e misure di protezione garantite al segnalante e ai soggetti coinvolti;
- g) Il sistema sanzionatorio previsto per la violazione delle regole definite nel Decreto WB e nella presente Procedura.

Nella definizione del suo modello di ricezione e gestione delle segnalazioni whistleblowing, la Società tiene conto di quanto previsto dalle Linee Guida e dagli ulteriori atti di indirizzo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche: ANAC).

Per quanto non espressamente previsto nella presente Procedura, trova applicazione il D. Lgs 24/2023 (Decreto WB).

Redatta	Verificato	Approvato
RSPP – IT	CFO ABRUSCIA	COO - RIVA

PARTE SECONDA – AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1) DESTINATARI DELLA PROCEDURA

La presente procedura si applica alle persone che possono presentare segnalazioni, definite i “Segnalanti”.
I segnalanti possono essere:

- **I dipendenti** della Società a qualsiasi titolo e a prescindere dalla tipologia di contratto, compresi gli assunti in prova;
- **I lavoratori autonomi**, nonché titolari di un rapporto di collaborazione, che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società, come definiti nel Decreto WB;
- **I lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici** di beni o servizi o che realizzano opere in favore della Società;
- **I liberi professionisti e i consulenti** che prestano la propria attività lavorativa presso la Società;
- **I volontari e i tirocinanti**, retribuiti e non, che prestano la propria attività presso la società;
- **Gli azionisti/soci e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza in favore della società**, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto presso la Società;

La tutela delle persone segnalanti si applica in relazione alle segnalazioni relative a fatti appresi:

- a) Quando il rapporto giuridico è in corso;
- b) Quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- c) Durante il periodo di prova;
- d) Successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

La presente Procedura non si applica alle segnalazioni effettuate da soggetti diversi da quelli di cui sopra, inclusi i rappresentanti di Organizzazioni sindacali che operino in tale veste, per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 300/1970.

La presente procedura si applica anche a lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della società, limitatamente alle segnalazioni inerenti a violazioni apprese nello specifico contesto della società e non anche nel diverso contesto dell'impresa o dell'organizzazione fornitrice presso la quale o per conto della quale il segnalante opera.

Redatta	Verificato	Approvato
RSPP – IT	CFO ABRUSCIA	COO - RIVA

Le tutele previste per i segnalanti oggetto della presente procedura, sono estese anche ai seguenti soggetti:

- Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono al medesimo legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- Colleghi di lavoro del segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- Aziende od enti presso i quali il segnalante lavora in qualità di fornitore della società;
- Azienda od enti in partnership con la Società.

2.2) OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni possono avere ad oggetto violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della società di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo della Società. In dettaglio le violazioni sono comportamenti, atti od omissioni, che consistono in:

- 1) condotte illecite rilevanti ai sensi del Codice Etico, delle policy, delle procedure adottate; comunque, illeciti amministrativi, contabili, civili e penali che ledono l'integrità della Società;
- 2) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea, con violazione di disposizioni nazionali ed europee, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi); sono compresi anche gli atti o comportamenti che compromettono gli interessi tutelati dall'Unione europea in tali settori;
- 3) atti od omissioni riguardanti il mercato interno dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno dell'Unione europea, connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società (e pertanto, il ricorso a meccanismi elusivi).

Le segnalazioni, relative alle materie sopra indicate, possono riguardare anche fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse in azienda, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

Redatta	Verificato	Approvato
RSPP – IT	CFO ABRUSCIA	COO - RIVA

Non sono oggetto della presente Procedura, le seguenti segnalazioni, rispetto alle quali non trova applicazione la disciplina prevista dalla Legge sul Whistleblowing:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (quali, ad esempio, doglianze di carattere personale del segnalante, un dissidio tra due dipendenti o rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, ovvero una situazione di dubbio riguardo alle proprie prospettive di crescita lavorativa e, più in generale, rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro, ecc).

I temi di cui al punto precedente non dovranno essere segnalate tramite i canali di seguito descritti. Per quanto riguarda tali situazioni, queste potranno, ovviamente, essere discusse e affrontate tramite gli altri canali disponibili (ad esempio, colloqui con il superiore gerarchico).

Si precisa che eventuali segnalazioni che non riguardino aspetti rientranti in alcuna delle categorie sopra indicate non verranno considerate.

2.3) REQUISITI DELLA SEGNALAZIONE

Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo con la Società. È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentirne la valutazione e la sua tempestiva gestione.

Al momento della segnalazione, la persona segnalante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa whistleblowing.

La segnalazione deve riportare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- elementi che consentano di identificare il soggetto a cui attribuire i fatti segnalati.

È opportuno anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché indicare altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti segnalati.

È altresì suggerito che il segnalante riporti, nel contesto della segnalazione, i suoi estremi identificativi, quali il nome e il cognome, il suo rapporto con la società (es. dipendente, collaboratore, consulente, dipendente o collaboratore di società fornitrice, persona con funzioni di amministrazione, controllo, direzione ecc della Società) e specifici i suoi dati di contatto (almeno l'indirizzo e-mail) per poter essere ricontattato dal gestore della segnalazione, in caso di necessità.

Redatta	Verificato	Approvato
RSPP – IT	CFO ABRUSCIA	COO - RIVA

Nel caso in cui la segnalazione non sia adeguatamente circostanziata, il gestore delle segnalazioni può chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, se il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

2.4) SEGNALAZIONI ANONIME

Le segnalazioni nelle quali non è indicata l'identità del segnalante sono considerate anonime.

Le segnalazioni anonime possono essere valutate soltanto quanto risultino manifestamente fondate ed emergano elementi utili per la ricostruzione e l'accertamento di illeciti a vario titolo rilevanti o comunque risultino adeguatamente circostanziate, precise e dettagliate specifiche e determinate.

La società promuove ed incoraggia la presentazione di segnalazioni non anonime, ovvero le segnalazioni in cui la persona segnalante fornisce i dati relativi alla sua identità in vista della migliore gestione delle segnalazioni, garantendo la riservatezza dell'identità.

2.5) SEGNALAZIONI ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA

Sono escluse dalla disciplina di cui al Decreto WB e dall'ambito di applicazione della presente procedura e pertanto non sono oggetto di esame e di trattazione le segnalazioni che riguardano:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente al proprio rapporto individuale di lavoro, ovvero inerenti al proprio rapporto di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate, come ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro e fasi precontenziose, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici;
- violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale.

Inoltre, non possono essere segnalate e in ogni caso non verranno prese in considerazione:

- notizie palesemente prive di fondamento;
- informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico;
- informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni, vociferazioni scarsamente attendibili .

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della trattazione della segnalazione e della protezione da misure ritorsive, fermo restando che non sono considerate segnalazioni di whistleblowing e sono escluse dal regime del Decreto WB le segnalazioni che hanno per oggetto una contestazione, rivendicazione o richiesta legata ad un interesse di carattere personale del segnalante.

Redatta	Verificato	Approvato
RSPP – IT	CFO ABRUSCIA	COO - RIVA

PARTE TERZA - CANALI DI SEGNALAZIONE

3.1) CANALI E MODALITA' DI SEGNALAZIONE PREVISTI DA DECRETO WB

La società progetta, definisce e implementa il proprio modello di segnalazione e di gestione delle segnalazioni ricevute e mette a disposizione dei destinatari della presente Procedura un proprio canale interno di segnalazione che garantisce - anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, secondo le previsioni del Decreto WB, la riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone coinvolte e delle persone comunque menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Il Modello di ricezione e gestione delle segnalazioni implementato dalla società tiene conto di quanto indicato nelle Linee Guida di ANAC approvate con deliberazione n. 311 del 12 luglio 2023 e della qualificazione della società nell'ambito degli enti privati di cui all'art. 2, comma 1 lett. q) n. 1) del Decreto WB ("soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato"). Pertanto, le segnalazioni alla Società possono essere presentate in aderenza allo schema sotto riportato.

3.2) IL MODELLO DI RICEZIONE E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

A seconda della tipologia del mezzo di comunicazione utilizzato in conformità alle disposizioni di seguito indicate, il segnalante può ricorrere a:

- **segnalazione interna**: comunicazione scritta o orale delle informazioni sulle violazioni mediante l'uso dei canali di cui al paragrafo 3.3;
- **segnalazione esterna**: comunicazione scritta o orale delle informazioni sulle violazioni mediante l'uso del canale di cui al paragrafo 3.4;
- **divulgazione pubblica**, rendendo di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Resta in ogni caso ferma la possibilità per il segnalante di denunciare all'autorità giudiziaria o contabile le violazioni.

Redatta	Verificato	Approvato
RSPP – IT	CFO ABRUSCIA	COO - RIVA

3.3) *SEGNALAZIONE INTERNA*

Il Destinatario della segnalazione è la società Tecnoambiente srl a cui è stato affidato incarico nell'ambito delle attività di compliance. I canali per effettuare le segnalazioni sono i seguenti:

A) COMUNICAZIONE SCRITTA

Portale on-line: <https://whistleblowersoftware.com/secure/Unidro>

Il portale è gestito nel rispetto della riservatezza da un soggetto terzo ed indipendente dalla Società. Il Segnalante deve indicare che trattasi di segnalazione relativa ad UNIDRO SRL

Posta ordinaria: da inviarsi al seguente indirizzo: Tecnoambiente srl Viale Kennedy 9/B 24066 Pedrengo (BG)
In vista della protocollazione riservata della segnalazione a cura del Gestore del Canale, è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione.

Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "Strettamente confidenziale. Riservata al Gestore del Canale", al fine di garantire la massima riservatezza; in caso di utilizzo di tale canale, il Segnalante dovrà indicare nella comunicazione un indirizzo / e-mail al quale il Gestore del Canale potrà dare prova della ricezione della Segnalazione e fornire il relativo riscontro ai sensi dell'art. 5 della Legge Whistleblowing, come di seguito indicato.

Ove non fosse indicato alcun indirizzo / e-mail, il Gestore del Canale esaminerà la Segnalazione, in presenza dei presupposti di cui al precedente articolo 5 della Procedura, senza alcun obbligo di prova della ricezione e di obbligo di riscontro previsti dalla Legge Whistleblowing.

B) COMUNICAZIONE VERBALE

Incontro diretto: il segnalante, avvalendosi dei canali di cui sopra, potrà richiedere un incontro diretto al Gestore del canale, a cui effettuare la segnalazione in forma orale, a condizione che indichi nella richiesta un recapito telefonico a cui poter essere contatto. L'incontro sarà fissato entro 7 (SETTE) giorni dal ricevimento della richiesta. La comunicazione della segnalazione in via orale, previo consenso del segnalante, è documentata a cura del Gestore del canale mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, il segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

Redatta RSPP – IT	Verificato CFO ABRUSCIA	Approvato COO - RIVA
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

3.4) SEGNALAZIONE ESTERNA

Il segnalante può effettuare una segnalazione esterna (beneficiando delle tutele previste dalla Legge Whistleblowing) se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 6.1 della Procedura e la stessa non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa possa determinare il rischio di ritorsione;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il destinatario della segnalazione esterna è ANAC. La segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC è trasmessa a quest'ultima, entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione al segnalante.

Il segnalante può acquisire le informazioni sulle modalità di esecuzione all'indirizzo internet www.anticorruzione.it per eseguire la segnalazione esterna.

A seguito del ricevimento della segnalazione, ANAC svolge le seguenti attività:

- dà avviso al segnalante del ricevimento della segnalazione esterna entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria del segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità del segnalante;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima integrazioni;
- dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- svolge l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
- dà riscontro al segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento;
- comunica al segnalante l'esito finale, che può consistere anche nell'archiviazione o nella trasmissione alle autorità competenti (amministrativa, giudiziaria, istituzioni, organismi, organi dell'Unione Europea) o in una raccomandazione o in una sanzione amministrativa.

Redatta	Verificato	Approvato
RSPP – IT	CFO ABRUSCIA	COO - RIVA

3.5) DIVULGAZIONE PUBBLICA

Il segnalante può effettuare una divulgazione pubblica (beneficiando delle tutele previste dalla Legge Whistleblowing) se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, secondo le modalità previste negli articoli 6.1 e 6.2, e non è stato dato riscontro nei termini ivi previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

I canali per effettuare le segnalazioni sono la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Redatta	Verificato	Approvato
RSPP – IT	CFO ABRUSCIA	COO - RIVA

PARTE QUARTA – GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

4.1) GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

A seguito della segnalazione, il Gestore del canale la società Tecnoambiente

- rilascia al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione, ove ciò sia possibile in conformità alle indicazioni di cui sopra;
- rilascia al segnalante l’informativa sul trattamento dei dati personali;
- mantiene le interlocuzioni con il segnalante e può richiedere a quest’ultimo, se necessario, integrazioni; le interlocuzioni e le integrazioni possono avvenire, su richiesta del segnalante, mediante procedimento cartolare attraverso l’acquisizione di osservazioni scritte e documenti;
- dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornisce informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione (“riscontro”) entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Ai fini della fase istruttoria, il Gestore del canale potrà avvalersi anche del supporto e della collaborazione delle competenti strutture aziendali. Nel caso in cui fosse necessario un supporto di natura specialistica (tecnica, legale, ecc.), tale attività potrà essere svolta anche con il coinvolgimento di un consulente esterno, individuato dal Gestore del canale. In tal caso al consulente, previo impegno alla riservatezza professionale, potrà essere trasmessa tutta la documentazione utile a svolgere l’istruttoria.

La segnalazione sarà considerata fondata laddove sia intrinsecamente verosimile, supportata da evidenze documentali ovvero da altri riscontri probatori (quale, ad esempio, il riferimento preciso ad altri soggetti che possano confermarla).

La fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione deve, in ogni caso, essere valutata, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, dal Gestore del canale, il quale effettua ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l’audizione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti segnalati.

Le segnalazioni e gli eventuali documenti a corredo vengono debitamente conservati, garantendone la sicurezza, per non oltre cinque anni decorrenti dalla data della loro ricezione, rendendo così possibile rintracciarle per ogni necessità.

Redatta	Verificato	Approvato
RSPP – IT	CFO ABRUSCIA	COO - RIVA

Al termine della fase istruttoria il Gestore del canale, oltre a fornire riscontro al segnalante, comunica l'esito anche ai soggetti aziendali deputati ad adottare gli opportuni provvedimenti in merito, ovvero:

- all'Amministratore Delegato, al Responsabile Amministrazione e Finanza;
- nel caso in cui la segnalazione riguardi uno dei due soggetti lo si esclude dal riscontro
- nel caso in cui la segnalazione riguardi entrambi i soggetti sarà coinvolto responsabile HR.

Ad integrazione di quanto sopra, l'esito della fase istruttoria della segnalazione potrebbe essere comunicato al Consiglio di Amministrazione della Società e alle strutture competenti affinché adottino gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela dell'azienda

Ove ai fini dell'istruttoria, è necessario rilevare l'identità del segnalante, si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 7.1.

4.2) VERIFICA PRELIMINARE DELLA SEGNALAZIONE

Nel rispetto di tempistiche ragionevoli e della riservatezza dei dati, dopo aver rilasciato un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione, il gestore della segnalazione effettua una valutazione preliminare della sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l'ammissibilità e poter quindi accordare al segnalante le tutele previste.

La valutazione preliminare della segnalazione può concludersi, a seconda degli esiti della stessa, come segue:

- 1) Valutazione di manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti; in questo caso, il gestore della segnalazione procede all'archiviazione della segnalazione medesima, dandone comunicazione al segnalante;
- 2) Accertamento di contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente; in questo caso il gestore della segnalazione può richiedere integrazioni e chiarimenti in merito alle informazioni fornite e/o ai documenti allegati, valutati i quali può procedere all'ammissibilità della segnalazione o alla sua archiviazione, dandone in quest'ultimo caso informazione al segnalante;
- 3) Ammissibilità della segnalazione, da sottoporre alla disciplina del Decreto WB e prosieguo della sua trattazione.

Redatta	Verificato	Approvato
RSPP – IT	CFO ABRUSCIA	COO - RIVA

4.3 ISTRUTTORIA INTERNA

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione per il seguito della sua gestione, secondo la disciplina del decreto WB, il gestore delle segnalazioni avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza della violazione segnalata, nel rispetto di tutte le normative applicabili (es. Statuto dei lavoratori, normativa sulla protezione dei dati personali).

Per lo svolgimento dell'istruttoria, il gestore della segnalazione può avviare un dialogo con il segnalante, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona in caso di segnalazione presentata in forma orale previo incontro richiesto con il gestore delle segnalazioni da parte del segnalante.

Ove necessario, il gestore della segnalazione può anche acquisire atti e documenti dagli uffici della Società, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza dei soggetti previsti dal Decreto WB, e procedendo all'anonimizzazione dei dati personali contenuti nella segnalazione e delle informazioni che potrebbero condurre all'identificazione del segnalante e/o delle altre persone coinvolte.

Qualora, a seguito dell'attività istruttoria svolta, vengano ravvisati elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne sarà disposta l'archiviazione con adeguata motivazione.

Laddove, invece, si ravvisi la fondatezza della segnalazione, il gestore ne darà immediato avviso agli organi preposti interni e/o agli enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze, per le ulteriori eventuali azioni e procedimenti che si rendano necessari.

La società informerà tempestivamente il gestore delle segnalazioni dell'adozione di eventuali procedimenti di propria competenza. Il gestore della segnalazione non dispone di poteri di accertamento in ordine alle eventuali responsabilità individuali rispetto alle segnalazioni, indipendentemente dalla loro natura, né può svolgere controlli sugli atti e sui provvedimenti adottati dalla Società o sindacarne il contenuto.

Redatta	Verificato	Approvato
RSPP – IT	CFO ABRUSCIA	COO - RIVA

4.4 RISCONTRO AL SEGNALANTE

All'esito dell'istruttoria, il gestore della segnalazione fornisce riscontro alla persona segnalante. Il riscontro viene fornito al segnalante entro il termine di tre mesi dalla comunicazione di avviso di ricezione della segnalazione.

Il riscontro può consistere:

- nella comunicazione dell'archiviazione della segnalazione;
- nell'avvio di un'indagine interna ed eventualmente nelle relative risultanze;
- nei provvedimenti adottati per affrontare la questione segnalata;
- nel rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini

Redatta	Verificato	Approvato
RSPP – IT	CFO ABRUSCIA	COO - RIVA

PARTE QUINTA – TUTELE PREVISTE

5.1) IN GENERALE

Il Decreto WB ha previsto un sistema di protezione che comprende:

1. la tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione;
2. la tutela da eventuali ritorsioni attuate, ovvero tentate o minacciate, in ragione della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia effettuata, definendo le condizioni per la sua applicazione;
3. le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni, al ricorrere di determinate condizioni;
4. delle misure di sostegno al segnalante da parte di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC;
5. il divieto di rinunce e transazioni - non sottoscritte in sede protetta (giudiziarie, amministrative o sindacali di cui all'art. 2113, comma 4, del Codice civile) - dei diritti e dei mezzi di tutela previsti.

5.2) RISERVATEZZA

Nella ricezione e gestione delle segnalazioni presentate viene garantita la riservatezza dell'identità:

- del segnalante;
- della persona segnalata;
- del facilitatore;
- delle altre persone citate e/o coinvolte nella segnalazione.

Viene inoltre assicurata la riservatezza del contenuto della segnalazione e dei documenti ad essa allegati. La riservatezza viene garantita anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione da cui si possa dedurre, direttamente o indirettamente, l'identità del segnalante e degli altri soggetti coinvolti nella segnalazione.

Redatta	Verificato	Approvato
RSPP – IT	CFO ABRUSCIA	COO - RIVA

Nel rispetto dei principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali, ed in particolare di quelli di limitazione delle finalità e di minimizzazione dei dati trattati, le segnalazioni non verranno utilizzate, oltre a quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. Il sistema whistleblowing della Società è configurato in modo tale da fare pervenire le segnalazioni soltanto al soggetto legittimato a riceverle.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p.

Nel caso in cui le segnalazioni siano oggetto di denuncia all'autorità giudiziaria, il dovere di riservatezza viene meno in relazione alle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, se la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora, invece, la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato e/o della persona coinvolta, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della sua identità.

La persona segnalata viene informata della segnalazione che la riguarda soltanto nel caso di procedimento avviato nei suoi confronti a seguito della conclusione della gestione della segnalazione e nel caso in cui tale procedimento sia fondato in tutto o in parte sulla segnalazione. La persona segnalata può essere sentita, dietro sua richiesta, anche per iscritto attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Restano ferme le disposizioni di legge speciale che impongano l'obbligo di comunicare, a specifiche autorità procedenti, l'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, così come il contenuto della segnalazione o la relativa documentazione.

Redatta	Verificato	Approvato
RSPP – IT	CFO ABRUSCIA	COO - RIVA

5.3) *DIVIETO DI RITORSIONE E MISURE DI PROTEZIONE*

5.3.1 Comportamenti ritorsivi vietati

Sono vietati gli atti, i provvedimenti, i comportamenti o le omissioni, anche solo nella forma tentata o minacciata, posti in essere in ragione della segnalazione presentata, che provocano o possono provocare alla persona segnalante o all'ente di appartenenza, anche in via indiretta, un danno ingiusto.

A titolo esemplificativo, sono considerate ritorsioni, se inerenti e/o collegate ad una segnalazione whistleblowing, i seguenti provvedimenti:

- Il licenziamento, la sospensione o le misure equivalenti;
- La retrocessione di grado o la mancata promozione;
- Il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- La sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- Le note di demerito o le referenze negative;
- L'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- La coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- La discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- La mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- Il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- I danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- L'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore in futuro;
- La conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- L'annullamento di una licenza o di un permesso;
- La richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Redatta	Verificato	Approvato
RSPP – IT	CFO ABRUSCIA	COO - RIVA

5.3.2 Le condizioni per l'applicazione della tutela dalle ritorsioni

L'applicazione del regime di protezione contro le ritorsioni è subordinata alle condizioni indicate.

1. Il soggetto ha effettuato la segnalazione in base ad una convinzione ragionevole, anche alla luce delle circostanze del caso concreto e dei dati disponibili al momento della segnalazione, che le informazioni sulle violazioni segnalate siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del Decreto WB; al contrario, non sono sufficienti semplici supposizioni, né notizie di pubblico dominio;
2. La segnalazione è stata effettuata nel rispetto della disciplina applicabile e della presente procedura, utilizzando i canali e le modalità previste dal decreto WB;
3. Sussiste uno stretto collegamento di consequenzialità tra la segnalazione e il comportamento/ atto/ omissione sfavorevole subito direttamente o indirettamente, dalla persona segnalante.

In difetto delle condizioni sopra indicate:

- le segnalazioni non rientrano nell'ambito della disciplina di whistleblowing e quindi la tutela prevista non si applica al soggetto segnalante;
- non potrà essere garantita tutela neanche ai soggetti diversi dal segnalante.

Le tutele al Segnalante possono essere garantite solo nel caso in cui siano rispettate le condizioni ed i requisiti di cui alla presente Procedura. Al segnalante non può essere garantita protezione nel caso in cui egli abbia concorso alla realizzazione della condotta illecita. Le tutele accordate al Segnalante sono estese anche:

- al Facilitatore;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante con uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro del Segnalante con cui hanno un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà del Segnalante o per i quali il Segnalante lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

Alla luce di quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, del Decreto WB, il segnalante può comunicare le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, che ritiene di aver subito, nell'ambito del proprio contesto lavorativo in ragione della segnalazione, all'ANAC, alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione.

Redatta	Verificato	Approvato
RSPP – IT	CFO ABRUSCIA	COO - RIVA

5.3.3 Perdita delle tutele da parte del segnalante

Il regime di protezione previsto non trova applicazione qualora sia accertata nei confronti del segnalante, con sentenza anche non definitiva di primo grado, la responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia, ovvero la responsabilità civile per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa.

Nei casi di accertamento di responsabilità, al soggetto segnalante è inoltre irrogata una sanzione disciplinare.

Laddove la sentenza di condanna in primo grado sia riformata in senso favorevole al segnalante nei successivi gradi di giudizio, il segnalante potrà ottenere nuovamente la tutela prevista dalla normativa solo a seguito del passaggio in giudicato della pronuncia che accerta l'assenza della sua responsabilità penale per i reati di calunnia e/o diffamazione commessi con la segnalazione, ovvero della sua responsabilità civile per lo stesso titolo.

Analogamente, l'instaurazione di un processo penale per i reati di diffamazione o di calunnia, in seguito alla segnalazione, concluso poi con archiviazione non esclude l'applicazione di tale tutela in favore del segnalante, in quanto l'archiviazione non comporta alcun accertamento di responsabilità penale.

Inoltre, tenuto conto che, con riferimento alla responsabilità civile, il danno derivante da reato deve essere stato causato dal convenuto con dolo o colpa grave, la sussistenza della colpa lieve, benché fonte di responsabilità civile accertata dal giudice, non potrà comportare il venir meno della tutela prevista in caso di ritorsioni.

Redatta	Verificato	Approvato
RSPP – IT	CFO ABRUSCIA	COO - RIVA

5.4) ALTRE MISURE DI PROTEZIONE

5.4.1 Limitazione di responsabilità del segnalante

Non è punibile il segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto WB⁶ o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali, a condizione che, al momento della rivelazione o diffusione:

1. vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione;
2. la segnalazione è stata effettuata conformemente al Decreto WB e alla presente Procedura.

Quando ricorrono entrambe le condizioni di cui sopra, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

Salvo che il fatto costituisca reato, il segnalante non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

5.4.2 Misure di sostegno da parte di enti del Terzo settore

È prevista la possibilità che ANAC stipuli convenzioni con enti del Terzo settore affinché questi ultimi forniscano misure di sostegno al segnalante. In particolare, tali enti, inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC sul proprio sito istituzionale, prestano assistenza e consulenza a titolo gratuito:

- sulle modalità di segnalazione;
- sulla protezione dalle ritorsioni riconosciuta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea;
- sui diritti della persona coinvolta;
- sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Redatta	Verificato	Approvato
RSPP – IT	CFO ABRUSCIA	COO - RIVA

5.4.3 Misure di sicurezza, trattamento e conservazione dei dati personali

La ricezione e gestione delle segnalazioni avviene in conformità alla normativa in tema di tutela dei dati personali (GDPR e Codice Privacy). La tutela dei dati personali viene assicurata al segnalante e agli altri soggetti a cui si applica la garanzia di riservatezza, quali il facilitatore, la persona coinvolta e la persona menzionata nella segnalazione.

I trattamenti di dati personali relativi alla ricezione e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dalla Società, in qualità di titolare del trattamento, per il tramite del soggetto competente a ricevere e/o a dare seguito alle segnalazioni debitamente autorizzato, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 5 e 25 del Regolamento (UE) 2016/679, fornendo idonee informazioni al segnalante e alle persone coinvolte ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche.

La Società definisce il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per suo conto ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e del principio di cui agli artt. 5, par. 1, lettera e), del GDPR.

Redatta	Verificato	Approvato
RSPP – IT	CFO ABRUSCIA	COO - RIVA

PARTE SESTA – SANZIONI

6.1) SANZIONI DISCIPLINARI

Nel rispetto della normativa vigente e del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro applicato dalla Società, possono essere applicate sanzioni disciplinari effettive, proporzionate e dissuasive:

- nei confronti del Segnalato, se le Segnalazioni risultano fondate; o nei confronti del Segnalante, se sono effettuate segnalazioni in mala fede e/o quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave;
- nei confronti della persona responsabile, se sono violati i principi e le misure di tutela previsti dalla parte V della presente Procedura dedicata alle "Tutele previste", con particolare riferimento agli obblighi di riservatezza e al divieto di ritorsioni, ovvero se sono state ostacolate o si è tentato di ostacolare le Segnalazioni.

Il procedimento disciplinare è avviato in applicazione del principio di proporzionalità, nonché del criterio di correlazione tra infrazione e sanzione e, comunque, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa applicabile vigente.

Nei confronti del personale dipendente, il procedimento disciplinare e l'individuazione delle sanzioni applicabili garantiscono il rispetto delle norme dello Statuto dei Lavoratori e del Contratto Collettivo Nazionale applicabile.

Nei confronti dei soggetti esterni, le sanzioni saranno applicate in conformità alle previsioni del contratto in essere tra le parti.

Al fine di garantire imparzialità ed evitare conflitti di interesse, le decisioni circa eventuali misure disciplinari, denunce o altre azioni da intraprendere sono prese dalle funzioni organizzative aziendali preposte e, in ogni caso, da soggetti diversi dal gestore delle segnalazioni e cioè da colui che ha condotto le attività di accertamento della segnalazione.

Per indicazioni di dettaglio in merito alle sanzioni disciplinari collegate al sistema whistleblowing si rinvia e si richiama il sistema disciplinare interno definito dalla Società.

Redatta	Verificato	Approvato
RSPP – IT	CFO ABRUSCIA	COO - RIVA

PARTE SETTIMA –

DIFFUSIONE DELLA PROCEDURA E MISURE CONSEGUENTI

7.1) INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Al fine di garantire a tutti i soggetti legittimati (interni ed esterni) a presentare segnalazioni, informazioni chiare e facilmente accessibili, la presente procedura viene diffusa mediante:

- invio a mezzo e-mail ai lavoratori dotati di indirizzo di posta elettronica;
- pubblicazione della procedura nella sezione apposita del sito web della Società;
- diffusione della procedura in formato cartaceo presso le bacheche aziendali.

La Società promuove la comunicazione, l'informazione e la formazione in merito alla disciplina del Decreto WB, della presente Procedura e delle linee Guida di ANAC. I contenuti del Decreto WB, della presente procedura e delle Linee Guida di ANAC sono altresì oggetto di trattazione nell'ambito di corsi di formazione al personale.

La società promuove e favorisce la partecipazione del proprio personale a iniziative di formazione in materia di whistleblowing, al fine di evidenziare l'importanza dello strumento e favorirne il corretto utilizzo ed inoltre intraprende ogni ulteriore iniziativa di sensibilizzazione ricorrendo a tutti gli strumenti ritenuti idonei a divulgarne la conoscenza.

Redatta	Verificato	Approvato
RSPP – IT	CFO ABRUSCIA	COO - RIVA